

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 11 DELL'ADUNANZA DEL 19 MARZO 2009

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.

- Il Presidente Cassiani riferisce sull'incontro, svoltosi con il Consigliere Murra, avuto il 16 marzo scorso con il Prof. Avv. Salvatore Bellomia, consulente giuridico del Presidente della Regione Lazio, On.le Piero Marrazzo, accompagnato dall'Avv. Arianna Bouvret del Gabinetto della stessa Presidenza Regionale, sulla questione dello status dei Colleghi Avvocati dipendenti della Regione. Il Prof. Bellomia ha riferito che in data 6 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 114 con la quale sono state apportate modifiche al vigente Regolamento Uffici e Servizi. In particolare è stata inserita una nuova norma (l'art. 553 bis, nell'ambito delle disposizioni transitorie) che, statuendo l'autonomia dell'Avvocatura Regionale, l'ha collocata dalla Direzione del Personale (dove era stata posta con una recente riorganizzazione) alle dirette dipendenze della Presidenza. Tale soluzione, tuttavia, rappresenta un momento transitorio, giacché è in animo della Presidenza varare in termini brevissimi una proposta di legge che disciplini in modo organico l'Ufficio Legale della Regione, valorizzandone i Componenti e assicurando piena e incondizionata autonomia ai medesimi. Il Presidente e il Consigliere Murra si sono raccomandati sulla necessità che l'articolato preveda espressamente che il Capo dell'Ufficio –seppur di nomina fiduciaria di tipo “politico”– sia realmente un primus inter pares e che gli avvocati incardinati presso la nuova struttura godano delle garanzie della legge professionale oltre che di uno status lavorativo consono alla funzione (costituendo figure di elevata professionalità).

Sotto altro profilo il Prof. Bellomia ha comunicato che la questione della sottoposizione degli avvocati al sistema di rilevazione elettronica della presenza è stata risolta in conformità con l'auspicio all'epoca rivolto dallo stesso Consiglio dell'Ordine, eliminando l'obbligo del badge magnetico.

L'incontro, svoltosi in un clima di serenità e di stima reciproca, si è concluso con l'invito rivolto al Prof. Bellomia di tenere informato il Consiglio sull'iter di presentazione della proposta e su quello di approvazione della stessa.

Il Presidente ringrazia il Consigliere Murra per il prezioso contributo di idee e di esperienza offerto in occasione dell'incontro.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani, con riferimento alla delibera del 22 gennaio 2009 con la quale il Consiglio ha nominato una terna di nominativi per il rinnovo dell'Organo Collegiale del Garante del Contribuente a seguito della richiesta della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, comunica che l'Avv. Gianni Di Matteo, non essendo pensionato, non ha il requisito per far parte del predetto Organo.

Propone di sostituirlo con l'Avv. Ettore Valenti che per anni ha presieduto l'Associazione degli Avvocati Componenti le Commissioni Tributarie.

Il Consiglio nomina l'Avv. Ettore Valenti in sostituzione dell'Avv. Gianni Di Matteo, privo del richiesto titolo.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo de Fiore, pervenuta in data 19 marzo 2009, con la quale sollecita un incontro per la composizione della Commissione che affronterà il problema dell'agitazione del personale di Cancelleria degli Uffici Giudiziari romani.

Il Presidente Cassiani illustra la lettera con la quale il Presidente de Fiore ha proposto la fissazione della prima riunione della Commissione composta da Magistrati, Consiglio dell'Ordine e personale di Cancelleria.

Il Consiglio aderisce alla richiesta, indica la data del 27 marzo 2009, alle ore 12, delega a far parte della Commissione il Presidente Cassiani, il Consigliere Segretario Conte, il Consigliere Tesoriere Ierardi e i Consiglieri Nesta e Vaglio.

- Il Presidente Cassiani riferisce che l'Avv. Giuseppe Lepore ha comunicato di essersi dimesso da Segretario dell'O.U.A. -Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana- in conseguenza di quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli Avvocati del 18 marzo scorso. Esprime apprezzamento per questa che considera una decisione, prova di coerenza e lealtà da parte del Collega Lepore. Nello stesso tempo manifesta dolore per una decisione che costituisce un vulnus per l'Avvocatura in un momento di grande difficoltà.

Esprime però la certezza che l'Avv. Lepore continuerà a dare il suo prezioso contributo alle battaglie che si preannunciano.

Il Consiglio si associa alle espressioni del Presidente Cassiani.

- Il Presidente Cassiani comunica con evidente commozione il decesso dell'Avv. Ugo Longo che ricorda quale amico di sempre, ottimo Avvocato e, soprattutto, uomo dotato di grande signorilità e umanità.

Manifesta partecipazione affettuosa alla moglie Francesca, al figlio Avv. Andrea, agli amati discepoli, Avv. ti Mattia e Flaminia.

Il Consigliere Tesoriere Ierardi ricorda con affetto l'Avv. Ugo Longo, scomparso sabato 14 marzo 2009. Ne esalta le grandi doti umane e professionali tipiche di una persona di grande spessore e di straordinaria sensibilità per il prossimo.

Si associa al dolore della famiglia e dei suoi discepoli Mattia Maria La Marra, Camillo Rossi e Flaminia Caldani.

Il Consiglio si associa alle condoglianze e al dolore del Presidente Cassiani e ai sentimenti espressi dal Consigliere Tesoriere Ierardi.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati Alessandro Bonanni, Maurizio Calò, Federica Caroni, Maria Chiara Castriota Scandemberg, Giuseppe Cerulli Irelli, Simone Colangeli, Francesco Giordano, Francesco Isgro, Massimo Martoriello, Andrea Orestano, Alessia Pasciuto, Roberta Perrelli, Pietro Pomanti, Domenico Porraro, Barbara Rosati, Maurizio Scalzi, Raffaella Scarabino, Donato Sena, Federica Stoppani,

autorizza

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

- Il Consigliere Vaglio sottopone al Consiglio la stampa di un prospetto del sito "Divorzionline" che sembrerebbe non conforme al dettato del Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio ne dispone la trasmissione all'Ufficio Disciplina per l'apertura di una pratica da assegnare al Consigliere Arditi di Castelvetere.

- Il Consigliere Vaglio ricorda al Consiglio la delibera del 5 marzo scorso relativa alla questione del progetto di legge di voler affidare le separazioni consensuali e divorzi congiunti ai Notai.

Il Consiglio

Preso atto della proposta, avanzata dall'Eurispes, di estendere ai notai la competenza a trattare i procedimenti di divorzio, di separazione senza figli e di volontaria giurisdizione

Rilevato

- che stante la particolare delicatezza e rilevanza sociale del diritto di famiglia, si rivela indispensabile l'intervento dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, che non può essere surrogata da soggetti, peraltro istituzionalmente deputati allo svolgimento di attività, che esulano completamente dalla materia in questione;

- che in ogni caso, il dichiarato intento di ottenere una riduzione dei carichi processuali potrebbe essere soddisfatto, o consentendo la trattazione dei suindicati procedimenti ai Giudici Ordinari di Tribunale (GOT), che già prestano lodevolmente l'attività giurisdizionale nell'ambito degli Uffici Giudiziari, oppure estendendo la competenza degli avvocati, i quali hanno la professionalità richiesta per espletare tale importante compito;

Esprime formalmente

il più fermo dissenso all'avanzata proposta di estendere ai notai la competenza a trattare i procedimenti di divorzio, di separazione senza figli e di volontaria giurisdizione

Stigmatizza

il reiterato tentativo di sottrarre spazi professionali agli Avvocati a vantaggio di altre categorie, alle quali si intenderebbe attribuire compiti, che esulano dalle loro competenze istituzionali.

Delega

il Presidente Cassiani a trasmettere la suesesa delibera: al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Commissioni della Giustizia della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Territoriali, alle Agenzie di Stampa.

- Il Consigliere Gianzi chiede al Consiglio che venga posto all'ordine del giorno della prossima adunanza di verificare la possibilità di redarre bimestralmente la rivista "Temi Romana" con la possibilità di pubblicare la più recente giurisprudenza del "Foro Romano".

Il Consiglio approva e nomina quali Relatori i Consiglieri Gianzi e Ierardi.

- Il Consigliere Gianzi, in relazione alla questione dell'apertura dello sportello della Gerit Equitalia presso la sede di Via Valadier, comunica che il Presidente del Consiglio dell'Ordine e i

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Consiglieri Di Tosto, Gianzi, Nesta e Vaglio, che si sono occupati dell'iniziativa, sono stati invitati presso la sede della Gerit Equitalia dal Presidente della Società per il 3 aprile p.v. alle ore 16.00 per formalizzare l'accordo.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Vaglio riferisce sugli atti che il Consiglio deposita all'Ufficio Unico per la notificazione che viene effettuata senza che gli stessi vengano posti in busta chiusa e, pertanto, possono anche essere ricevuti da persona diversa dal destinatario. Tale circostanza, che esprime superficialità da parte degli addetti alle notifiche, è fonte di grave pregiudizio per gli avvocati.

Il Consiglio delega i Consiglieri Fasciotti e Vaglio a prendere contatto con gli addetti dell'Ufficio Notifiche.

- Il Consigliere Di Tosto riferisce che il programma per la gestione delle sentenze e decreti ingiuntivi realizzato dalla IBC Technology è stato installato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, unitamente a 14 postazioni operative, 11 scanner e 4 stampanti. Lo scrivente, unitamente alla Dott.ssa Di Bartolomeo, dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace, sta concordando l'apertura degli sportelli per il rilascio delle copie delle sentenze e dei decreti ingiuntivi scannerizzati, nonchè il numero delle richieste di questo tipo riservate agli avvocati.

La Dott.ssa Di Bartolomeo ha richiesto almeno 2 dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con contratto a tempo determinato per tre mesi da assegnare all'Ufficio Rilascio Copie nella prima fase dell'applicazione del sistema, in quanto parte dei dipendenti dell'Ufficio saranno dedicati al rilascio delle copie delle sentenze e dei decreti scannerizzati e una parte dedicata al rilascio delle copie delle sentenze e dei decreti ingiuntivi di tipo cartaceo.

Il Consigliere Tesoriere Ierardi, con riferimento alla comunicazione del Consigliere Di Tosto sulla necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato di tre mesi per l'Ufficio del Giudice di Pace, da assegnare all'Ufficio Rilascio Copie, evidenzia che, come già riferito al Consiglio in altra adunanza, l'organico del personale previsto nel bilancio preventivo 2009, risulta essere completo. Tuttavia, considerato che il suddetto servizio risulta necessario e utile per gli Avvocati, ritiene che si possa ottemperare effettuando una variazione di bilancio nel corso dell'anno.

Il Consiglio delibera, previa variazione di bilancio, il reclutamento di 2 unità di personale interinale da destinare all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, a condizione che il Dirigente riferisca periodicamente al Consiglio sull'andamento dello stato di avanzamento dei lavori che deve essere improntato a livelli di efficienza. Delega per la selezione e l'avvio al Giudice di Pace il Consigliere Murra, assistito dal Funzionario Signor Fausto Lanzidei.

Il Consiglio delibera, altresì, che tale decisione venga comunicata al Ministero della Giustizia e che venga divulgata agli Organi di stampa.

- Il Consigliere Murra riferisce che sta organizzando un Convegno che si terrà il 20 maggio p.v. dalle ore 10 alle ore 13 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, sul tema: "L'avvocato quale tutore dell'attuazione e della promozione dei diritti dell'uomo", dedicato alla memoria del Collega Giampiero Arci, scomparso prematuramente nel 2001. All'incontro è prevista la partecipazione del Sindaco di Roma che porterà il suo personale ricordo dell'Avv. Arci, del quale era molto amico, e la relazione di sintesi sarà affidata al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione Dr. Vitaliano Esposito. Il Consigliere Murra chiede che il Consiglio voglia autorizzare la

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

spesa dei manifesti e delle brochures. In relazione all'importanza dell'evento, dedicato appunto alla memoria di un Collega che era particolarmente attivo nello studio della difesa dei diritti umani, chiede inoltre che il Consiglio voglia deliberare la spesa per l'acquisto di una toga, recante il nome dell'Avvocato Giampiero Arci, che al termine del Convegno verrà donata al più giovane avvocato romano iscritto all'Albo.

Il Consiglio, dato atto, approva l'iniziativa e le relative spese.

- Il Consigliere Murra comunica che con la Commissione di Diritto Amministrativo sta organizzando un convegno, per metà maggio, sul tema della tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, in collaborazione con l'Università Lumsa.

Chiede l'autorizzazione alla spesa per la stampa dei manifesti e delle brochures, come da regolamento vigente.

Il Consiglio approva.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di sedici domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 16 febbraio 2009, volta a conoscere "se vi sia incompatibilità della professione forense con l'esercizio di Vice Conciliatore espletato [dal medesimo] nel triennio 1995-1997. Tale attestazione viene richiesta esplicitamente dalla Cassa Nazionale Forense per la trattazione della pratica pensionistica."

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
premesse

- che la Cassazione Civile, Sez. Lav., con sentenza del 24 ottobre 1996, n. 9300, affermava che "in materia di previdenza forense, il potere-dovere attribuito dall'art. 2 L. 22 luglio 1975, n.319 alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori di verificare la sussistenza del requisito dell'esercizio, da parte degli iscritti, della libera professione con carattere di continuità, implica necessariamente l'accertamento in merito alla sussistenza o meno di situazioni di incompatibilità, e al medesimo criterio deve attenersi la Cassa nell'esercizio del potere, previsto dall'art. 3 della legge citata con riferimento ai rapporti pendenti, di provvedere immediatamente, sentiti gli Ordini professionali competenti, alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio, e successivamente ad analoghe revisioni quinquennali. Nè può dubitarsi della costituzionalità della norma che ha in tali termini esteso alla Cassa poteri di verifica prima riservati agli Ordini professionali, sia perché trattasi di normativa di carattere non penale, e quindi non soggetta al divieto di retroattività, sia perché la stessa non comporta la negazione di preesistenti diritti degli assistiti";

- che ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) i conciliatori e i vice conciliatori appartengono all'Ordine Giudiziario come magistrati onorari ed esercitano in materia civile, ai sensi dell'art. 22 di tale Ordinamento, funzioni conciliative e funzioni contenziose;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- che l'art. 27 del citato R.D. "Divieto di assistenza professionale" recitava: "L'avvocato, il procuratore legale e il patrocinatore, rivestito delle funzioni di giudice conciliatore o vice conciliatore, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, nè può rappresentare davanti all'ufficio di conciliazione al quale appartiene";
- che detto divieto "ha carattere cogente ed è di ordine pubblico, trattandosi incontestabilmente di norma mirante a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'esercizio della funzione giudiziaria. Conseguenza che gli atti compiuti dal difensore in violazione di tale disposizione sono insanabilmente nulli a causa dell'irregolare costituzione del contraddittorio per difetto di rappresentanza giudiziale e che la sentenza resa nel giudizio è nulla e va cassata senza rinvio (Cass, Civ., Sez II, 18 agosto 1997, n. 7684);
- che in riferimento alle accennate caratteristiche del rapporto il legislatore, seguendo un criterio derivato dalla tradizione del nostro come di altri ordinamenti, ha stabilito la gratuità dell'ufficio del giudice conciliatore e di vice conciliatore, con l'esclusione di un trattamento propriamente retribuito (art. 21 del suddetto R.D.) trattandosi di "esercizio di funzioni spontaneamente assunte per sentimento di dovere civico e di dignità sociale, e non identificabili quindi con attività professionale" (Corte Costituzionale, sentenza n. 70/1971, sub 2, comma 6);
- che il Titolo II – Dei Giudici – Capo I, sempre del citato R.D., contenente gli articoli correnti dal 20 al 29, è stato abrogato dall'art. 47, L. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, L. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13 del D.L. 7 ottobre 1944, n. 571, convertito con L. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall'art. 44 della L. 374/1991 "Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori" che recita: "Sono soppressi gli uffici dei giudici conciliatori, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento della cause pendenti" (articolo che sarà poi abrogato dall'art. 3, L. 16 dicembre 1999, n. 479);

ritiene

che alla luce di quanto sopra rappresentato si possa evincere adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito in epigrafe.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 23 febbraio 2009, in merito alla legittimazione o meno di esprimere parere di congruità, nella qualità di curatore fallimentare, in ordine all'attività professionale di un collega ... per conto del fallimento.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

ritiene

che l'attività tipica del curatore fallimentare, come da sempre a questa parte, sia anche quella di supporto consultivo al Giudice delegato in aspetti non suoi propri, nella specie, quello di conoscere la congruità di una parcella relativa all'attività espletata in favore del fallimento, fermo restando che il parere espresso è solo consultivo e non anche vincolante, potendo il Giudice delegato ben decidere diversamente, mentre il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine rimane vincolante.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 24 febbraio 2009, in merito alla opportunità di essere sentito a sommarie informazioni su circostanze apprese nell'esercizio della sua attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

Il segreto professionale è tutelato dall'art. 622 c.p. che punisce chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un segreto, lo rivela senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento.

L'art. 200 c.p.p. afferma sostanzialmente lo stesso principio, stabilendo che gli avvocati e altri professionisti "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione" e l'art. 200 c.p.p. è poi richiamato dall'art. 249 c.p.c. per l'astensione dal rendere testimonianza in materia civile.

Oltre che previsione di una specifica norma penale, il segreto professionale è un diritto e una difesa per la parte assistita; è un dovere di prestazione per l'avvocato che fonda su di esso la ragione stessa del proprio ministero.

Tale dovere è espressamente recepito dall'art. 9 del Codice Deontologico Forense che stabilisce: "E' dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato...". La tutela del segreto non conosce limiti, nè soggettivi, nè oggettivi, nè temporali. Infatti l'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti e non soltanto per l'attività giudiziale ma anche per quella stragiudiziale.

Tale ultimo principio oltre ad essere stato più volte affermato dalla giurisprudenza, è stati altresì recepito dall'art. 7 L. 9 febbraio 1982 n. 31 sulla libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità Europea.

Anche l'art. 58 del Codice Deontologico Forense ha come oggetto il segreto professionale stabilendo che "Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto..". D'altra parte il segreto professionale è il cardine dell'intero sistema difensivo che vede nella fiducia tra parte assistita e patrono -e nella custodia del segreto che l'accompagna- un valore essenziale per la stessa realizzazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Di fatto, quindi, la facoltà di astensione dal rendere testimonianza non costituisce una eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianze, ma è espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. "Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione, e l'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento" (Corte Cost., 8 aprile 1997, n. 87).

Alla luce di quanto sopra, l'Avv. (omissis), sotto il profilo deontologico, ha senz'altro l'obbligo di esercitare la facoltà di astensione circa le notizie da lui apprese nell'ambito del proprio mandato professionale con il cliente oggi indagato.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 3 marzo 2009, in merito alla possibilità di interrompere "ogni attività difensiva processuale ... ritenendosi compiuto (valutata ogni circostanza soggettiva e difensiva) il termine di preavviso ragionevole ex art. 47 Codice Deontologico Forense per provvedere alla nomina di nuovo difensore".

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

ai sensi dell'art. 47 Codice Deontologico Forense l'avvocato ha il diritto di rinunciare al mandato, salvaguardando i diritti della parte assistita, la quale deve essere tenuta indenne da eventuali conseguenze dannose derivanti da tale iniziativa.

L'art. 2237, III comma c.c., contempla detto principio e prevede altresì, nel II comma, la possibilità di recesso per giusta causa, mentre l'art. 85 c.p.p. stabilisce che la rinuncia non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, e analoga disposizione è contenuta nell'art. 107 c.p.p.; inoltre l'art. 11 del Codice Deontologico Forense ritiene costituire infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio. E' evidente, quindi, l'esigenza di evitare la vacatio dello jus postulandi, pregiudizievole per le parti e per la stessa regolarità del processo. L'avvocato dovrà, dunque, dare alla parte un preavviso adeguato, garantendo l'adempimento di eventuali atti urgenti in scadenza nella cura della designazione del nuovo difensore, che deve peraltro avvenire in tempi ragionevoli, decorsi i quali l'avvocato medesimo non è più responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte, per il dovere di diligenza ex art. 9 del Codice Deontologico Forense, delle comunicazioni che dovessero pervenirgli dopo la cessazione dell'incarico e in caso di irreperibilità della parte stessa, applicare le disposizioni previste sub III comma dell'art. 47.

Tutto quanto sopra esposto,

ritiene

sussistere la possibilità di rinuncia al mandato conferito al Professionista, scevro da ogni condizionamento di fronte alla giusta causa (elemento oggettivo) costituita dal venir meno della fiducia, fondamento primario del rapporto, o giusto motivo (elemento soggettivo) fattispecie configurabili nel giudizio insindacabile dell'avvocato stesso.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha richiesto parere in ordine alla possibilità di aprire un negozio studio legale ubicato su strada.

Lo stesso chiede, inoltre, se sia possibile apporre fuori dal predetto negozio apposita insegna pubblicitante lo studio legale, le materie trattate e le tariffe da applicare. L'istante rilevava, altresì, la presenza sul territorio nazionale di studi legali su strada che sono pubblicizzati su internet, dai media e da riviste operanti nel settore legale.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

esprime parere

nel senso che i principi da rispettare con riferimento al caso di specie sono quelli di cui all'art. 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Pertanto il professionista potrà aprire il “negozio” studio legale purchè rispetti i canoni inerenti il rispetto della privacy (ovvero quegli accorgimenti che consentano di differenziare il negozio studio legale da un negozio commerciale). Dovranno essere, inoltre, rispettati il decoro della professione e il divieto di accaparramento della clientela (a tali parametri dovranno essere adeguate le scritte apposte sulla vetrina).

Non appare invece conforme ai criteri di decoro e dignità della professione la pubblicizzazione delle tariffe professionali.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- Visto il parere richiesto dall'Avv. (omissis) circa la possibilità di pubblicizzare l'apertura di una sede dello studio in una città diversa, su un quotidiano,

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

esprime

parere favorevole purchè la pubblicizzazione avvenga nel rispetto delle norme di cui agli artt. 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense.